

*A cura di Raffaella Pompei, dottore commercialista, funzionario dell'Ufficio fiscale
di Confartigianato-Imprese Udine*

La detrazione sulle spese per il risparmio energetico

(aggiornato al 4 luglio 2017)

La detrazione per il risparmio energetico con aliquote e scadenze diversificate in base al tipo di intervento

La detrazione sulle spese per il risparmio energetico è stata istituita, nella misura del 55%, dalla L. 296/2006 ed è stata successivamente più volte prorogata fino al 31/12/2017. Per le spese sostenute dal 6/6/2013 al 31/12/2017, la detrazione è stata elevata al 65%.

Per le spese sulle parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio la detrazione del 65% è stata prorogata fino al 2021, inoltre per tali spese la detrazione del 65% è innalzata come segue in presenza di particolari requisiti:

- **70%** se gli interventi relativi a parti comuni condominiali interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio;
- **75%** se gli interventi, relativi a parti comuni condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva comportano il raggiungimento della qualità media di cui al DM 26.6.2015.

Tali detrazioni maggiorate del 70% e del 75% si applicano nel limite di 40.000 euro di spesa moltiplicato per le unità immobiliari del condominio.

Dal 2018, (dal 2022 per i lavori condominiali), in assenza di ulteriori proroghe l'agevolazione verrà conglobata in quella prevista per gli interventi di recupero dall'art.16-bis del DPR 917/1986 (si abbasserà quindi al 36% su un limite di spesa di 48.000 euro e sarà consentita solo ai soggetti irpef, limitatamente agli interventi su edifici di tipo abitativo).

| Periodo in cui la spesa è sostenuta (ossia spesa pagata per i privati o prestazione ultimata per le imprese) | Misura della detrazione |
|--|---|
| fino al 5/6/2013 | 55% sia per singole unità abitative che per parti comuni condominiali |
| dal 6/6/2013 al 31/12/ 2017 | 65% Detrazione prorogata sia per singole unità abitative che per parti comuni condominiali Per le spese 2016 su parti comuni condominiali possibile la cessione del credito ai fornitori da parte dei condòmini incapienti. Per le spese sostenute nel 2017 relative a parti comuni condominiali vedere anche quanto indicato nel rigo successivo con riferimento ad aliquote detrazioni e possibilità di cessione del credito |

| | |
|--|--|
| <p>Dal 1/1/2017 al 31/12/2021 cessione del credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ da parte dei condòmini incapienti possibile a fornitori e privati comprese le banche; ▪ da parte dei condòmini diversi dai soggetti incapienti possibile a fornitori e privati, escluse le banche. | <p>65% per i lavori relativi a parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio. 70% se gli interventi relativi a parti comuni condominiali interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio (nel limite di 40.000 euro di spesa moltiplicato per le unità immobiliari del condominio); 75% se gli interventi, relativi a parti comuni condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva comportano il raggiungimento della qualità media di cui al DM 26.6.2015 (nel limite di 40.000 euro di spesa moltiplicato per le unità immobiliari del condominio).</p> |
| <p>Dal 1/1/2018 per i lavori non relativi a parti comuni condominiali o che non interessano tutte le unità immobiliari del condominio</p> | <p style="text-align: center;">36% con limite massimo di spesa di €48.000 (detrazione prevista dall'art.16-bis del DPR 917/1986 per gli interventi di recupero)</p> |
| <p>Dal 1/1/2022 per i lavori relativi a parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio</p> | <p style="text-align: center;">36% con limite massimo di spesa di €48.000 (detrazione prevista dall'art.16-bis del DPR 917/1986 per gli interventi di recupero)</p> |

Come viene recuperata la detrazione per il risparmio energetico

L'agevolazione consiste in una detrazione ai fini delle imposte dirette (Irpef o Ires), ossia in uno sconto d'imposta calcolato nella misura del 65% sulle spese sostenute per i lavori agevolati, spese da considerare iva compresa per i privati e al netto dell'iva detraibile per chi effettua l'intervento nell'esercizio d'impresa, arte o professione. La detrazione viene recuperata in quote costanti nelle dichiarazioni dei redditi o nel mod. 730 a partire da quella relativa all'anno in cui le spese sono state sostenute. Per ogni singola quota l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua risultante dalla dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che l'eventuale eccedenza va persa.

Per le spese sostenute dal 2011 in poi la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Per individuare il primo periodo d'imposta in cui fruire della detrazione è necessario considerare:

- per i soggetti non titolari di reddito d'impresa (privati, enti non commerciali, professionisti) l'anno in cui le spese sono pagate con bonifico bancario o postale in base al principio di cassa;
- per i soggetti titolari di reddito d'impresa (imprese individuali, snc, sas, srl, ecc.) che sostengono spese su immobili strumentali, il periodo d'imposta in cui le spese sono imputabili in base al principio di competenza (prestazioni di servizi ultimate, beni consegnati/spediti).

Cessione del credito corrispondente alla detrazione

Per gli **interventi condominiali** di riqualificazione energetica dal 2016 è stata inoltre prevista, per i contribuenti non obbligati al versamento dell'irpef in relazione ai bassi redditi posseduti nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa (cosiddetti incapienti tra cui possono rientrare pensionati, dipendenti o assimilati, professionisti, imprenditori in contabilità semplificata e prestatori occasionali), la possibilità di cedere il credito irpef relativo alla detrazione che non hanno potuto utilizzare perché incapienti ai fornitori che hanno effettuato gli interventi. Le modalità per la cessione del credito sono state definite nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.43434 del 23/3/2016, mentre con la risoluzione 47 del 10/4/2017 è stato istituito il codice tributo 6876 per l'utilizzo del credito nel modello F24 da parte dei fornitori che lo hanno acquistato.

Dal 2017, con la L.232/2016, la possibilità di cedere il credito in presenza di **lavori su parti comuni del condominio** è stata prorogata fino al 2021 ed è stata estesa prevedendo:

- per gli incapienti la possibilità di cessione del credito anche a privati e banche (oltre che ai fornitori che hanno realizzato gli interventi), con possibilità per il cessionario di cedere ulteriormente il credito;

- per i soggetti diversi dagli incapienti che sostengano spese condominiali con diritto alla detrazione del 70% o del 75% la possibilità di cessione del credito ai fornitori che hanno realizzato gli interventi e ai privati escluse le banche, con possibilità per il cessionario di cedere ulteriormente il credito.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.108577 dell’8/6/2017 sono state disciplinate le modalità operative della cessione del credito tenendo conto delle modifiche introdotte dalla L.232/2016.

Per quali spese spetta la detrazione per il risparmio energetico

La detrazione fiscale del 65% spetta sulle spese sostenute su edifici di qualsiasi categoria catastale (abitativi, anche diversi dall’abitazione principale, oppure strumentali) per gli interventi riportati nella scheda che segue. La tipologia delle spese ammesse alla detrazione e le caratteristiche tecniche che gli interventi devono rispettare per accedere all’agevolazione sono contenute nei seguenti decreti il cui testo è reperibile sul sito dell’Enea <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>:

- nel decreto interministeriale del 19/2/2007, modificato dal Dm 26/10/2007 coordinato con il Dm 7/4/2008 e con il Dm 6/8/2009;
- nel decreto del Ministero dello sviluppo economico dell’11/3/2008 coordinato con il Dm del 26/1/2010.

Il rispetto delle caratteristiche tecniche previste deve essere attestato con asseverazione di un tecnico abilitato o, nei casi d esonero dalla stessa, dai certificati dei produttori.

| Interventi su cui spetta la detrazione per il risparmio energetico | |
|---|---|
| Interventi di riqualificazione energetica di interi edifici Art.1 comma 344 L.296/2006 detrazione massima: €100.000 | Qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi che migliori l’efficienza energetica dell’edificio comportando un indice di prestazione energetica della climatizzazione invernale: <ul style="list-style-type: none"> ▪ inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori delle tabelle dell’allegato C al decreto attuativo del 19/2/2007 per gli interventi iniziati nel 2007; ▪ non superiore ai valori pubblicati nelle tabelle dell'allegato A del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008 (coordinato con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26/1/2010) per gli interventi iniziati dal 2008 in poi. |
| Interventi sugli involucri di edifici Art.1 comma 345 L.296/2006 detrazione massima: € 60.000 | Interventi effettuati su edifici, parti di edifici o unità immobiliari, relativi a "strutture opache orizzontali" (coperture e pavimenti), a "strutture opache verticali" e a finestre e infissi, che delimitino l’edificio verso l’esterno o verso vani non riscaldati e che comportino valori di trasmittanza non superiori: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ai valori della tabella dell’allegato D al decreto attuativo del 19/2/2007 per gli interventi iniziati nel 2007; ▪ ai valori delle tabelle dell’allegato B al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11/3/2008 (coordinato con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26/1/2010) per gli interventi iniziati dal 2008 in poi. |
| Installazione di pannelli solari Art.1 comma 346 L.296/2006 detrazione massima: € 60.000 | Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per coprire il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, scuole. |

| | |
|--|---|
| <p>Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale <i>Art.1 comma 347 L.296/2006</i> detrazione massima: € 30.000</p> | <p>Sostituzione integrale o parziale con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; l'agevolazione dal 2008 è ammessa anche per la sostituzione integrale o parziale di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Per i lavori ultimati dall'11/10/2009 la detrazione è riconosciuta anche per la sostituzione di caldaie a condensazione ad aria. Dal 2012 l'agevolazione è estesa dall'art.4, comma 4 del DL 201/2011 anche alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore diretti alla produzione di acqua calda sanitaria.</p> |
| <p>Acquisto e posa in opera di schermature solari (intervento ammesso a partire dal 2015) <i>Art.1 comma 47 L.190/2014</i> detrazione massima: € 60.000</p> | <p>Con le caratteristiche previste dall'allegato M al Dlgs 311/2006: tende esterne da sole con marchiatura obbligatoria CE e certificate UNI EN 13561; chiusure oscuranti con marchiatura obbligatoria CE e certificate UNI EN 13659; i dispositivi di protezione solare, anche in combinazione con vetrate, di cui alle norme armonizzate europee UNI EN 14501, 13363.01, 13363.02. Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti mentre per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD.</p> |
| <p>Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse (intervento ammesso a partire dal 2015) <i>Art.1 comma 47 L.190/2014</i> detrazione massima: € 30.000</p> | <p>Si segnala che ai sensi dell'art.10 del Dlgs 28/2011 (in vigore dal 25/3/2012), gli impianti alimentati da fonti rinnovabili per accedere agli incentivi statali devono rispettare i requisiti e le specifiche tecniche di cui all'allegato 2 al Dlgs 28/2011. In particolare per gli impianti che utilizzano biomasse per la produzione di energia termica sono richiesti i seguenti requisiti: a) efficienza di conversione non inferiore all'85%; b) rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all'art. 290, comma 4, del Dlgs 152/2006. Per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato lo stesso Dlgs 28/2011 richiede la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961- 4 per il cippato.</p> |
| <p>Acquisto e installazione di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e climatizzazione o per quelli di produzione di acqua calda relativi ad unità abitative (intervento ammesso a partire dal 2016) <i>Art.1 comma 88 L.208/2015</i> Non è previsto un limite massimo di detrazione (circ. Agenzia Entrate 20 del 18/5/2016)</p> | <p>E' in tal caso agevolabile la fornitura e posa in opera delle apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l'installazione di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. I dispositivi devono: a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto. Non è invece agevolato l'acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.</p> |

Se sono attuati più interventi agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, ma se gli interventi sono riconducibili a due diverse fattispecie agevolabili (ad esempio coibentazione di pareti esterne, inquadrabile sia nell'ambito della riqualificazione energetica dell'edificio sia nell'ambito degli interventi sulle strutture opache verticali) il contribuente può applicare una sola agevolazione.

Per gli interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, come l'installazione dei pannelli solari, la detrazione può essere fatta valere anche in

aggiunta a quella relativa alla riqualificazione energetica dell'edificio (Agenzia Entrate circ. 36/2007).

Per gli interventi che consistono nella **prosecuzione** di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

Gli interventi devono essere effettuati su **edifici esistenti**. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile. In caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di **ricostruzione senza modifica della volumetria**, ravvisandosi in caso di variazione della volumetria il concetto di nuova costruzione.¹

Invece in caso di **ristrutturazione senza demolizione, con ampliamento** dell'edificio esistente, la detrazione spetta limitatamente alle spese riferibili alla parte già esistente che in caso di sostituzione della caldaia o di installazione di pannelli solari va calcolata con criteri proporzionali (Agenzia Entrate ris. 4/2011) e comunque non spetta per la riqualificazione energetica globale dell'edificio (Agenzia Entrate circ. 39/2010).

L'immobile su cui si effettuano interventi agevolabili diversi dall'installazione di pannelli solari e dalle schermature solari (circolare dell'Agenzia delle entrate 7 del 4/4/2017) deve essere **già dotato di impianto di riscaldamento**, presente negli ambienti oggetto dell'intervento.

La detrazione non spetta per la trasformazione di impianti centralizzati in impianti autonomi.

Con la risoluzione 215/2009 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'agevolazione è usufruibile anche in relazione ad immobili inagibili dotati di vecchi impianti come caminetti, stufe e scaldacqua, a condizione che tali mezzi di riscaldamento siano fissi e che le loro potenze nominali raggiungano almeno la soglia dei 15 kw (solo in tal caso sussiste un preesistente impianto di riscaldamento come richiesto dalla norma per l'accesso all'agevolazione). Tale soglia è stata ridotta a 5 kw dall'art.2 del Dl 63/2013, a decorrere dal 4/8/2013, come evidenziato nella faq n.24 del sito dell'Enea. Nella faq n.20 del sito dell'Enea, non si è ritenuta agevolabile l'installazione di un climatizzatore con pompa di calore in un'abitazione già dotata di impianto di riscaldamento con caldaia a gas in quanto l'agevolazione è prevista solo per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale già esistente e non anche per la sua integrazione.

Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il **frazionamento**, con conseguente aumento del numero delle unità immobiliari, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.

A chi spetta la detrazione per il risparmio energetico

La detrazione spetta a privati, professionisti, imprese e società, indipendentemente dalla loro natura giuridica ed è riconosciuta indipendentemente dalla categoria catastale dell'immobile.

Possono fruire della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti che possiedono (proprietari, usufruttuari o titolari del diritto reale di abitazione, uso o superficie sull'immobile) o che detengono (sulla base di un contratto registrato di comodato, locazione o leasing) l'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi e i familiari con essi conviventi al momento dell'inizio lavori tenendo conto che l'immobile su cui si effettuano i lavori può essere diverso dall'abitazione principale (Agenzia delle Entrate ris. 184/2002) e che per i familiari conviventi con il proprietario non è richiesta la presenza di un contratto di comodato registrato. Rientrano tra i familiari il coniuge e i parenti entro il terzo grado, ossia figli, genitori, fratelli, nonni, zii e nipoti e gli affini entro il secondo grado, ossia suoceri, generi, nuore e cognati; sono poi equiparati ai familiari i conviventi delle unioni civili e delle convivenze di fatto, secondo quanto chiarito dall'Agenzia Entrate con risoluzione 64 del 28/7/2016 in seguito all'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 sulla *Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze*.

¹ Dal 21/8/2013, in seguito all'entrata in vigore della legge di conversione del Dl 69/2013, non è più necessario invece il rispetto della sagoma per qualificare come ristrutturazione l'intervento di demolizione e ricostruzione.

La detrazione deve essere utilizzata in dichiarazione dei redditi da chi ha sostenuto le spese e quindi dal soggetto cui siano intestati bonifici e fatture. Dato che il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento, lo stesso va suddiviso tra i soggetti che partecipano alla spesa in relazione all'onere da ciascuno effettivamente sostenuto e rimasto a carico.

Per gli **interventi condominiali** l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio, ma per la riqualificazione energetica dell'intero edificio, prevista dal comma 344, la detrazione va suddivisa tra i condomini perché il limite di 100.000 euro si riferisce all'intero edificio.

Per le imprese la detrazione spetta solo sulle spese sostenute per i fabbricati strumentali posseduti o detenuti e direttamente utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale mentre è **esclusa per gli immobili merce** (ris. dell'Agenzia delle Entrate 303/2008) e **per gli immobili patrimonio** (ris. dell'Agenzia delle Entrate 340/2008). Di conseguenza per un'impresa non dovrebbe essere possibile fruire della detrazione per gli immobili dati in affitto, anche se l'impresa svolge attività di locazione immobiliare. Va però segnalato che in senso opposto si sono espresse le sentenze n.94 del 21/6/2013 della Ctp di Varese, n.54 del 26/3/2013 della Ctp di Lecco e n.109 del 2/7/2012 della Ctp di Como.

Per le imprese il vantaggio fiscale collegato alle spese per il risparmio energetico è duplice perché la detrazione Irpef o Ires del 65%, che va contabilizzata come minore onere fiscale, si aggiunge al risparmio fiscale generato dalla normale deducibilità dal reddito d'impresa dei costi dell'intervento come spese di manutenzione o ammortamenti. Ad esempio un soggetto Ires può recuperare sotto forma di risparmio fiscale quasi l'intera spesa sommando il 65% spettante a titolo di detrazione e il 27,9% (24% Ires + 3,9% Irap) per il risparmio d'imposta per la deducibilità della spesa sostenuta.

Per gli imprenditori soggetti Irpef il vantaggio può essere ancora maggiore, data la progressività delle aliquote Irpef (dal 23% al 43%), cui vanno aggiunte le addizionali comunali e regionali, e dato che al vantaggio fiscale può aggiungersi anche quello derivante dal versamento di minori contributi previdenziali Inps calcolati sul reddito d'impresa eccedente il reddito minimale, in relazione al minor reddito d'impresa dichiarato per effetto dei costi dell'investimento.

Ha diritto all'agevolazione anche il contribuente che realizza l'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tal caso la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing mentre non assumono rilievo ai fini della detrazione i canoni addebitati all'utilizzatore.

Quali sono gli adempimenti per fruire della detrazione per il risparmio energetico

In linea generale, gli adempimenti per fruire della detrazione del 65% ricalcano quelli previsti per la detrazione per gli interventi di recupero attraverso un esplicito richiamo contenuto nel c. 348 dell'art. 1 della L 296/2006 (comunicazione all'Asl, pagamento con bonifico ecc...). In aggiunta a tali adempimenti devono essere rispettati ulteriori obblighi: asseverazione di un tecnico abilitato della conformità dell'intervento ai requisiti previsti, certificazione energetica dell'edificio, comunicazione all'Enea.

Comunicazione alla Asl (Allegato 1 a pag. 10 del presente fascicolo)

La comunicazione preventiva di inizio lavori all'Asl va effettuata con raccomandata A/R se prevista dalle norme in materia di sicurezza sui cantieri. Si segnala che ai sensi dell'art.99 del Dlgs 81/2008 la comunicazione dell'inizio lavori alla Asl è necessaria in presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere o per lavori superiori o uguali ai 200 uomini/giorni. In caso contrario non occorre inviarla (circ.121/1998 del Ministero delle Finanze).

Assenso del proprietario

Nel caso in cui i lavori siano eseguiti da chi detiene l'immobile in locazione o comodato è necessario che tale soggetto si faccia rilasciare dal proprietario dell'immobile una dichiarazione di assenso ai lavori. Tale dichiarazione di assenso non è necessaria per le spese sostenute dai familiari conviventi con il proprietario al momento dell'inizio lavori.

Pagamento con bonifico

Il pagamento delle spese sostenute deve essere effettuato mediante **bonifico bancario o postale** dal quale risulti la causale del versamento (per esempio *pagamento fatt. n... del... per interventi di riqualificazione energetica legge 296/2006*), il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente. Sul bonifico è prevista l'applicazione della **ritenuta dell'8%**, (era del 4% fino al 31/12/2014) da parte della banca o dell'ufficio postale. Con riferimento al caso in cui la spesa abbia richiesto un finanziamento e con riferimento alle conseguenze del pagamento avvenuto con modalità diverse del bonifico con applicazione di ritenuta valgono le stesse precisazioni già riportate nell'approfondimento relativo alla detrazione sugli interventi di recupero.

I soggetti operanti nell'ambito dell'attività d'impresa possono invece eseguire il pagamento delle spese anche con altre modalità (assegno bancario, assegno circolare, ecc.).

Asseverazione di un tecnico abilitato

Per fruire della detrazione del 65% l'intervento deve rispondere a determinati requisiti tecnici e tale rispondenza deve risultare da un'asseverazione di un tecnico abilitato.

L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei requisiti per le seguenti tipologie di intervento:

- la sostituzione di **finestre e infissi**;
- per la sostituzione di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti di **potenza non superiore a 100 kw**;
- per l'installazione di **schermature solari**;
- per l'installazione di sistemi **di dispositivi multimediali**.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/8/2009 in vigore dall'11/10/2009 sono state introdotte le seguenti semplificazioni:

- 1) non viene più richiesta l'asseverazione del tecnico abilitato quando:
 - è presente l'asseverazione del direttore lavori, prevista dal Dlgs. n. 192/2005, che attesta la conformità dei lavori al progetto;
 - l'asseverazione è esplicitata nella relazione tecnica prevista dall'art. 28 della L 10/91, attestante che il progetto rispetta le prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici disposte dalla stessa legge e che va depositata in doppia copia presso le competenti Amministrazioni con la denuncia di inizio dei lavori;
- 2) non è più richiesto che la certificazione (sostitutiva dell'asseverazione) dei produttori delle finestre, degli infissi e degli impianti di climatizzazione invernale sia corredata dalla certificazione dei singoli componenti.

Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica dell'edificio

In linea generale per la detrazione è richiesto l'ACE (attestato di certificazione energetica dell'edificio, ormai sostituito dall'APE, attestato di prestazione energetica), oppure è richiesto un attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato. L'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica dell'edificio **non è più richiesto**:

- per i lavori ultimati dal 1° gennaio 2008 in poi relativi alla:
 - **sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari**
 - **installazione di pannelli solari**(semplificazione, introdotta con la finanziaria 2008, che comporta che per tali interventi va inviato all'Enea soltanto l'Allegato F);
- per i lavori ultimati dal 15 agosto 2009 in poi relativi alla **sostituzione di impianti di climatizzazione** invernale (semplificazione introdotta con l'art.31 della L 99/2009, con la conseguenza che per tali interventi non va più inviato all'Enea l'Allegato A, ma soltanto l'Allegato E):
- per l'installazione di **schermature solari**;
- per l'installazione di sistemi **di dispositivi multimediali**.

La faq 39 pubblicata sul sito dell'Enea segnala che dal 4/8/2013 (data in cui è entrata in vigore la legge 90/2013 di conversione del Dl 63/2013), nei casi in cui è previsto l'ACE (interventi di riqualificazione energetica di interi edifici, coibentazione di strutture opache e alla sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari), occorre redigere l'APE seguendo le modalità di calcolo del Dpr 59/2009, richiamate dalla Circolare del MiSE del 7/8/2013, modalità da seguire fino all'emanazione dei decreti attuativi previsti dal Dl 63/2013 per la definizione delle nuove metodologie di calcolo della prestazione energetica. Ai soli fini dell'accesso alle detrazioni per il risparmio energetico, è possibile utilizzare lo stesso modulo dell'attestato di qualificazione energetica, che solo in tal caso può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione. Nei casi in cui l'attestato è obbligatorio per l'accesso alle detrazioni anche le spese tecniche per la sua compilazione sono detraibili.

Comunicazione all'Enea

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori (data del collaudo) il contribuente deve inviare in via telematica all'Enea, utilizzando la modulistica allegata al Decreto interministeriale del 19/2/2007, i dati contenuti nell'attestato di certificazione/qualificazione energetica per gli interventi che lo richiedono (Allegato A) e la scheda informativa dei lavori eseguiti (Allegato E oppure, per le finestre e i pannelli solari, Allegato F). La data della fine dei lavori deve risultare dalla documentazione relativa al collaudo o da altra documentazione rilasciata da chi ha eseguito i lavori o dal tecnico che ha compilato la scheda informativa, non essendo ammessa l'autocertificazione di tale dato da parte del contribuente (circ. dell'Agenzia delle Entrate 21/2010).

Nella scheda informativa vanno indicati i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, i dati identificativi dell'immobile, la tipologia dell'intervento, il risparmio annuo di energia previsto, il costo dell'intervento al netto delle spese professionali, l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione ed il costo delle spese professionali. L'asseverazione sulla rispondenza dell'intervento ai requisiti previsti non va inviata ma va solo conservata.

L'invio della documentazione va effettuato in via telematica, attraverso il sito Internet www.acs.enea.it che rilascia via e-mail una ricevuta informatica.

Si può inviare la documentazione con raccomandata semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo se la complessità dei lavori non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'Enea. In tal caso l'indirizzo cui inviare la documentazione è il seguente: ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile - Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), indicando il riferimento: *Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica*.

Nel caso in cui la comunicazione presentata contenga degli errori è possibile inviare una comunicazione rettificativa, anche oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa è portata in detrazione (circ. dell'Agenzia delle Entrate 21/2010).

L'omessa comunicazione comporta la decadenza dall'agevolazione ma a tale violazione può essere applicato l'istituto della remissione in bonis introdotto con il Dl 16/2012 e mantenere così il diritto alla detrazione presentando la comunicazione entro il termine della prima dichiarazione dei redditi in scadenza successivamente alla scadenza dell'adempimento omesso e versando con il modello F24, entro lo stesso termine, la sanzione di 250 euro prevista dall'art.11 comma 1 del DLgs 471/1997, con il codice tributo 8114 non compensabile con eventuali importi a credito.

Autocertificazione lavori non ultimati

Il contribuente che non è in possesso della documentazione richiesta per il riconoscimento della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, perchè l'intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta a condizione che attesti con autocertificazione che i lavori non sono ultimati (art.4, comma 1-quater, Dm 19/2/2007).

Obbligo di conservazione dei documenti

È previsto infine l'obbligo di conservare ed esibire in caso di controlli, pena la decadenza dall'agevolazione, la documentazione relativa all'intervento: asseverazione redatta dal tecnico abilitato; documentazione trasmessa all'Enea con ricevuta del relativo invio; fatture e ricevute fiscali o quietanze di pagamento relative alle spese sostenute; copia del bonifico bancario/postale se le spese sono sostenute da soggetti non imprenditori; copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali; dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, se effettuati dal detentore.

Adempimenti soppressi

Dal 14/5/2011 il DI 70/2011 ha abrogato l'obbligo di indicazione del costo della manodopera sulle fatture che documentano le spese².

Dal 13/12/2014 l'art.12 del DI 175/2014 ha eliminato l'obbligo inviare all'Agenzia delle Entrate il modello IRE con cui dovevano essere comunicate entro il 31 marzo le spese sostenute nell'anno precedente per i lavori che proseguivano oltre l'anno. L'Agenzia delle Entrate con circ. 31 del 30/12/2014 ha chiarito che in applicazione del principio del *favor rei* non è più applicabile la sanzione da 258 a 2065 euro che era prevista in caso di omesso o irregolare invio della comunicazione se non è già intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo.

A chi spetta la detrazione del 65% quando l'immobile cambia proprietà

In caso di trasferimento dell'immobile su cui è stato effettuato l'intervento agevolato valgono le stesse regole evidenziate con riferimento alla detrazione per gli interventi di recupero.

Cumulabilità della detrazione del 65% con altre agevolazioni

La detrazione del 65% non è cumulabile con altre agevolazioni previste da leggi nazionali per gli stessi interventi (art.10 Dm 19/2/2007). Dal 1°/1/2009, l'art. 6, c. 3 del Dlgs 115/08 ha previsto l'impossibilità di cumulare l'agevolazione con contributi comunitari, regionali o locali per l'efficienza energetica. Ma secondo il rchiarimento contenuto nella faq 35 pubblicata sul sito dell'Enea, confermato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 7 del 4/4/2017, dal 3 gennaio 2013 la detrazione del 65% è tornata cumulabile con specifici incentivi disposti a livello comunitario o da Regioni, Province, Comuni, in relazione al combinato disposto del comma 5 dell'art.28 del DLgs 28/2011 e del decreto del MiSE 28 dicembre 2012, sempreché i suddetti incentivi prevedano la cumulabilità con le detrazioni fiscali. In ogni caso, anche in presenza di cumulabilità, la detrazione del 65% spetta solo sulle spese effettivamente rimaste a carico, ossia sulla parte non coperta da contributi, con obbligo di assoggettare a tassazione separata, nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730, il contributo eventualmente ricevuto in anni successivi per spese detratte in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento agli impianti fotovoltaici l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 207 del 20/5/2008 ha escluso la possibilità di fruire della detrazione del 55% (ora 65%) per la realizzazione di pannelli fotovoltaici dato che questi ultimi sono diretti alla produzione di energia elettrica e non alla riduzione del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale. Con il decreto 6/8/2009 è stato inoltre specificato che la detrazione del 55% (ora 65%) non è cumulabile con il premio aggiuntivo previsto per gli impianti fotovoltaici che beneficiano delle tariffe incentivanti.

Dove trovare ulteriori informazioni sulla detrazione del 65%

Per ulteriori informazioni sulla detrazione del 65% è possibile consultare anche:

- il sito dell'ENEA <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it>;
- il sito dell'Agenzia delle entrate <http://www.agenziaentrate.gov.it> dove, nell'area *Agenzia Informa*, è possibile scaricare anche una guida aggiornata a marzo 2016.

² L'Agenzia delle Entrate con circ. 19/2012 ha chiarito che la soppressione dell'obbligo di tale indicazione ha effetto anche per le spese sostenute prima di tale data, comprese quelle sostenute negli anni precedenti.

(allegato 1)

Spettabile
Azienda per i Servizi Sanitari n. ...
Vian.
.....

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI*

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____ (proprietario, usufruttuario, inquilino, comodatario), residente a _____, via _____ n. _____, codice fiscale _____, al fine di usufruire della detrazione IRPEF del (del 36%-50%, o del 55%-65%) delle spese sostenute per i lavori inerenti, l'immobile sito in _____ (indirizzo preciso)

ai sensi dell'art.99 del D.Lgs.81/2008

COMUNICA

- La data di inizio dei lavori: _____
- La durata presunta dei lavori: _____ (in giorni)
- La natura dell'opera da realizzare:

- Committente: (se diverso dal dichiarante indicare oltre a nome e cognome il codice fiscale e indirizzo)

- Coordinatore: per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (se presente indicare oltre a nome cognome il codice fiscale e indirizzo):

- _____ Co
ordinatore: per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (se presente indicare oltre a nome cognome il codice fiscale e indirizzo):

- Responsabile dei lavori (se diverso dal dichiarante indicare oltre a nome cognome il codice fiscale e indirizzo)

- Imprese esecutrici: (indicare la ditta con relativo indirizzo, codice fiscale e partita Iva) _____
- Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere _____
- Ammontare complessivo presunto dei lavori _____

Si dichiara inoltre che la ditta esecutrice dei lavori sopradescritti ha rilasciato apposita dichiarazione (di cui si allega copia) attestante l'osservanza di tutti gli obblighi della normativa in materia di sicurezza del lavoro e in materia contributiva del lavoro

Data, _____

Firma _____

* da inviare, con raccomandata A/R, quando richiesta dalle norme in materia di sicurezza sui cantieri ossia, ai sensi dell'art. 99 del Dlgs 81/2008, in presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere o per lavori superiori o uguali ai 200 uomini/giorni. In caso contrario non occorre inviarla (circ.121/1998 del Ministero delle Finanze).

(allegato 2)

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE*

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ Codice fiscale _____ in qualità di

Titolare

Rappresentante legale

dell'impresa _____

P.IVA _____ con sede a _____ in

Via/Piazza _____ CAP _____

nell'interesse del sig. _____ committente dei lavori

di _____ sull'unità

immobiliare sita in Via/Piazza _____ n. _____

nel Comune di _____

dichiara sotto la propria responsabilità di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dei suddetti lavori.

Dichiara inoltre di aver adempiuto agli obblighi contributivi nei confronti dei propri dipendenti utilizzati nell'esecuzione dei lavori.

Luogo e data

Timbro e Firma

** Da allegare alla comunicazione di inizio lavori alla ASL quando richiesta dalle norme in materia di sicurezza sui cantieri ossia, ai sensi dell'art. 99 del Dlgs 81/2008, in presenza, anche non contemporanea, di più imprese nel cantiere o per lavori superiori o uguali ai 200 uomini/giorni.*